

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"TREVISO PER IL BENE APS"

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e Qualifica

1. È costituita l'Associazione denominata "TREVISO PER IL BENE – Associazione di Promozione Sociale" (in breve "TREVISO PER IL BENE APS"), ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (di seguito "Codice del Terzo Settore" o "CTS").
2. L'uso della denominazione "Associazione di Promozione Sociale", dell'acronimo "APS" e di "Ente del Terzo Settore" è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Fino a tale momento, l'Ente opererà come associazione in formazione ai sensi del Codice Civile.

Art. 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Treviso, in Via del Dall'Oro 14A.
2. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento in altro Comune comporta modifica statutaria.

Art. 3 – Durata L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 4 – Scopo e Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Essa opera per promuovere l'organizzazione e la realizzazione di attività di volontariato e beneficenza, in favore di persone, famiglie o comunità in condizioni di disagio, fragilità o svantaggio sociale, economico, educativo o culturale, sia in Italia che all'estero.

Art. 5 – Attività di Interesse Generale

1. L'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
 - Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successivi, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 ;
 - d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ;

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ;
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale.

2. Nello specifico, l'Associazione potrà:

- Raccogliere e distribuire beni di prima necessità e offrire supporto non sanitario a persone in stato di bisogno;
- Realizzare progetti di solidarietà sociale e sensibilizzazione;
- Offrire servizi di ascolto e orientamento per l'inclusione sociale;
- Organizzare attività educative, ricreative e aggregative per la prevenzione del disagio;
- Svolgere attività di raccolta fondi e beneficenza.

Art. 6 – Attività Diverse L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente Statuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Le attività diverse sono svolte nel rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità, nonché dei limiti quantitativi e qualitativi stabiliti dalla normativa vigente e dai relativi decreti attuativi.

L'individuazione delle attività diverse è deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne assicura la coerenza con le finalità statutarie e il rispetto del carattere non prevalente rispetto alle attività di interesse generale.

In ogni caso, lo svolgimento delle attività diverse non può compromettere il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione né alterarne la natura di Ente del Terzo Settore.

TITOLO III – NORME SUL PATRIMONIO E ASSENZA DI LUCRO

Art. 7 – Patrimonio e Risorse Economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le fonti di finanziamento sono costituite da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS .

Art. 8 – Divieto di Distribuzione degli Utili

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutarie.

TITOLO IV – GLI ASSOCIATI, I SOSTENITORI E I VOLONTARI

Art. 9 – Ammissione e Numero degli Associati

Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero decresce, deve essere reintegrato entro un anno.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa, a condizione che il numero degli enti associati non superi il 50% del numero delle persone fisiche associate.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve motivare la decisione e comunicarla all'interessato. Questi può, entro 60 giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera nella prima convocazione successiva.

L'Associazione può avvalersi del sostegno morale ed economico di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche, che condividono le finalità dell'Ente senza assumere la qualifica di associato. I Sostenitori:

- non sono associati e non sono iscritti nel Libro degli Associati;
- non partecipano alla vita associativa, né ai processi decisionali dell'Ente;
- non hanno diritto di voto in Assemblea;
- non possono essere eletti alle cariche sociali;
- non partecipano alle attività istituzionali riservate agli associati.

Il sostegno può avvenire esclusivamente mediante erogazioni liberali, contributi o donazioni, senza che ciò comporti diritti amministrativi, gestionali o partecipativi. La qualifica di Sostenitore non costituisce rapporto associativo e non dà luogo ad alcun vincolo stabile con l'Associazione. La qualifica di Sostenitore è riconosciuta dall'Associazione, a seguito di semplice richiesta e non comporta l'assunzione dei doveri sociali previsti per gli Associati, salvo il rispetto del regolamento interno e delle norme di civile convivenza durante le attività.

Art. 10 – Diritti e Doveri degli Associati

Gli associati hanno pari diritti e pari doveri e partecipano alla vita dell'Associazione nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza e pari opportunità.

Essi hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di esercitare il diritto di voto, purché iscritti nel libro degli associati nei termini previsti dallo Statuto;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti, nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge;
- di essere informati sulle attività dell'Associazione;
- di consultare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dagli organi competenti.

Gli associati hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- di versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti;
- di collaborare al perseguimento delle finalità associative.

I diritti di partecipazione e di voto in Assemblea sono riservati esclusivamente agli Associati regolarmente iscritti. I Sostenitori e i terzi non hanno alcun diritto di voto, né possono partecipare ai processi decisionali dell'Ente.

La partecipazione degli associati alle attività di volontariato è libera, personale, spontanea e gratuita, non obbligatoria e svolta senza fini di lucro, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e non può essere restituita in caso di recesso, esclusione o scioglimento del rapporto associativo.

Art. 11 – Perdita della Qualifica di Associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Recesso: L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta. Il recesso ha effetto immediato ma non libera dall'obbligo del versamento della quota per l'anno in corso .
3. Esclusione: È deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze (es. morosità oltre 30 giorni dal sollecito, violazione dello Statuto). Contro il provvedimento è ammesso ricorso all'Assemblea .

Art. 12 – Volontari e Lavoratori

1. L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. L'Associazione stipula polizza assicurativa contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi .
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare l'attività. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati .

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

Art. 13 – Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo (eventuale).

Art. 14 – Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi, fatto salvo il diritto di partecipazione senza voto per i neo-iscritti.
2. Ogni associato ha diritto a un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato; ogni associato può portare un massimo di 3 deleghe (o 5 se gli associati sono più di 500) .
3. Competenze inderogabili (art. 25 CTS): nomina e revoca gli organi sociali; approva il bilancio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali; delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento .
4. Convocazione: L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo che garantisca la prova della ricezione) spedita almeno 15 giorni prima (10 giorni in caso di urgenza) .
5. Quorum Costitutivi e Deliberativi:
 - Assemblea Ordinaria: In prima convocazione è valida con la presenza della metà più uno degli associati; delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti .
 - Assemblea Straordinaria (Modifiche Statutarie): In prima convocazione occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti .
 - Scioglimento: Occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri dispari tra 3 e 5, eletti dall'Assemblea tra gli associati persone fisiche o tra i legali rappresentanti degli Enti associati.

Dura in carica 3 esercizi e i membri sono rieleggibili. La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate.

Compete al Consiglio l'ordinaria e straordinaria amministrazione, l'ammissione dei soci, la predisposizione del bilancio, la determinazione della quota associativa. Non è ammessa la

cooptazione: in caso di cessazione di membri, subentrano i primi dei non eletti; se viene meno la maggioranza, decade l'intero Consiglio.

Art. 16 – Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo .

Art. 17 – Organo di Controllo e Revisione Legale La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, e del Revisore Legale dei Conti è obbligatoria solo al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017. Se nominati, esercitano le funzioni previste dalla legge .

TITOLO VI – BILANCIO E SCIoglIMENTO

Art. 18 – Esercizio Sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio (formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, ovvero da rendiconto per cassa nei limiti di legge) e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura. Il bilancio approvato è depositato presso il RUNTS .

Art. 19 – Scioglimento e Devoluzione In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste dal presente Statuto e dalla legge, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, che perseguano finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione.

In mancanza di indicazione da parte dell'Assemblea, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

È in ogni caso esclusa la devoluzione del patrimonio a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche in forma indiretta.

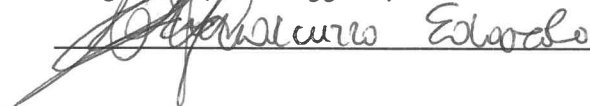
Art. 20 – Rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in Treviso, li 26/02/2026

Il Presidente (Firma leggibile)



Il Segretario (Firma leggibile)



1. CLAUDIO BENETTON
2. FEDERICO BELLOTTO
3. ALBERTO GIAMPETRUZZI
4. EDOARDO MARCUZZO
5. MARIO PABA
6. MICHELE MARCHETTO
7. LEONARDO PIVATO
8. LORENZO BONFANTI
9. ANDREA CODEMO
10. OMAR CAMATA
11. CARLO GARBUIO
12. DA LOZZO ENRICO

[Handwritten signatures corresponding to the list above]



IL FUNZIONARIO
Nunzio Lepore



AGENZIA DELLE ENTRATE
 UFFICIO DI TREVISO
 18 MAR. 2026
 Reg.to il al N° 449 Priv. S.P.
 Esent. € 200,00 euro
 PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO